**ALLEGATO F**

**IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA**

**[●]**, con sede legale in **[●]**, Codice Fiscale e Partita IVA **[●],** per la quale interviene nel presente atto **[●]**, in qualità di **[●]**, in virtù dei poteri allo stesso conferiti (nel seguito, l’“**Impresa**” ovvero la “**Società**”);

Nel seguito, FS Sistemi Urbani S.p.A. e l’Impresa sono anche denominati singolarmente “Parte” e, congiuntamente, “Parti”.

**PREMESSO CHE**

1. FS Sistemi Urbani S.p.A.(nel seguito, “**FSSU**”) ha indetto una procedura per la selezione di un potenziale operatore economico che, investendo risorse proprie o dal medesimo acquisite, prenda parte al processo di valorizzazione urbanistica di un’area rientrante nell’ambito territoriale dello Scalo di Alessandria Smistamento(nel seguito la “**Procedura**”);
2. l’Impresa ha interesse a partecipare alla Procedura;
3. per avere accesso ai documenti e/o alle informazioni relative alla Procedura e, in particolare, alla documentazione caricata all’interno della Data Room di cui al Disciplinare, l’Impresa è tenuta a sottoscrivere un atto di impegno unilaterale di riservatezza (nel seguito, “**Atto**”), con cui vengono disciplinati gli impegni alla riservatezza riguardanti le informazioni anche tecniche e/o commerciali comunque acquisite dall’Impresa con riferimento alla Procedura, nonché alle eventuali intese contrattuali conseguenti alla Procedura medesima;
4. è intenzione dell’Impresa tenere riservati i dati e le informazioni acquisiti e, pertanto, impegnarsi ad un comportamento ispirato alla massima riservatezza nel trattamento (come di seguito definito al successivo art. 2) di tutti i dati e informazioni acquisiti nell’ambito della Procedura, affinché essi non siano oggetto di divulgazione;
5. tutti gli obblighi di cui al presente Atto sono dall’Impresa assunti in nome e per conto proprio, nonché per conto delle Persone Collegate (come di seguito definite), delle quali si garantisce il comportamento conformemente al presente Atto (anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 del Codice Civile).

**TUTTO CIO’ PREMESSO**

L’Impresa dichiara e si impegna a quanto segue.

**ARTICOLO 1 - PREMESSE**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

**ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI**

Ai fini del presente Atto, si applicano le seguenti definizioni:

* “Gruppo”: le società madri, figlie e collegate ai sensi della Direttiva 2013/34/UE;
* “Società Collegate e Controllate”: le società che si trovino in una delle situazioni di cui all’art. 2359 Codice Civile;
* “Informazione Confidenziale”: quella definita dall'articolo 4;
* “Persone Collegate”: gli amministratori, i soci, i dipendenti, i collaboratori, i consulenti dell’Impresa nonché delle società comunque facenti parte del Gruppo dell’Impresa e, più in generale, qualsiasi altro soggetto legato all’Impresa nonché alle società del Gruppo dell’Impresa da qualsiasi rapporto di tipo professionale, anche occasionale, alle quali siano rivelate le Informazioni Confidenziali;
* “Terzi”: ogni soggetto diverso dall’Impresa e dalle Persone Collegate;
* “Trattamento”: qualunque operazione o complesso di operazioni, ovvero attività o complesso di attività effettuate anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.

**ARTICOLO 3 - OGGETTO**

Il presente Atto disciplina gli obblighi di riservatezza e, più in generale, le regole di comportamento a cui è tenuta l’Impresa rispetto all'Informazione Confidenziale che venga comunicata in occasione della partecipazione alla Procedura.

**ARTICOLO 4 - INFORMAZIONE CONFIDENZIALE**

4.1 Per “Informazione Confidenziale” o “Informazione” ovvero “Informazioni Confidenziali” si intende, ai fini del presente Atto, qualsiasi dato e informazione, di qualsivoglia natura, in forma scritta e/o orale, cartacea o elettronica, acquisita dall’Impresa tramite l’accesso al Capitolato Tecnico e ai suoi eventuali allegati e comunque appresa nel corso delle attività correlate alla Procedura, anche se non chiaramente indicata come “riservata”, “proprietaria” o indicata con diciture simili, apposte con lo scopo di indicare la natura riservata e/o confidenziale dell’informazione stessa.

4.2 Ai fini del presente Atto, in particolare, la definizione di “Informazioni Confidenziali” comprende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

1. qualsiasi notizia, documento, dato, informazione concernente direttamente o indirettamente il lavoro svolto o l'organizzazione e l'attività di FSSU e delle altre Società del Gruppo FS Italiane, di cui l’Impresa e le Persone Collegate venissero in qualunque modo a conoscenza;
2. qualsiasi informazione inerente segreti tecnici e/o commerciali, nonché informazioni confidenziali, ivi incluse conoscenze pratiche non brevettate ma derivanti da esperienze e da prove o altre informazioni confidenziali di carattere propriamente tecnico e/o d’affari di proprietà di FSSU e delle altre Società del Gruppo FS Italiane;
3. qualsiasi informazione afferente alla Procedura, all’operazione nel suo complesso e/o in generale all’Area, come definita nel Disciplinare alle specifiche tecniche e gli aspetti tecnici relativi a [▪], ivi compreso quanto riportato nel Capitolato Tecnico, ed i connessi materiali e processi;
4. qualsiasi informazione fornita da FSSU e/o dalle altre Società del Gruppo FS Italiane relativamente alla Procedura, all’operazione nel suo complesso e/o in generale all’Area, come definita nel Disciplinare, a mezzo di commenti o risposte a Informazioni Confidenziali ed in particolare a quelle di cui ai punti (i), (ii) e (iii) sopra esposti.

4.3 Non sarà considerata confidenziale l’Informazione che alternativamente:

1. sia preventivamente qualificata come “non riservata”, “non confidenziale” o “non proprietaria” da FSSU;
2. sia di pubblico dominio precedentemente al trasferimento di tale informazione all’Impresa o diventi di pubblico dominio successivamente e senza violazione del presente Atto;
3. diventi di pubblico dominio dopo la comunicazione all’Impresa e per fatto non imputabile all’Impresa;
4. sia già in possesso dell’Impresa prima della comunicazione, come mostrato da documenti precedenti alla data della comunicazione;
5. sia legittimamente ottenuta dall’Impresa da un Terzo che non abbia obblighi di riservatezza;
6. la cui consegna ad opera dell’Impresa ad Autorità Giudiziaria o Amministrativa sia imposta alla stessa Impresa da disposizioni legislative o regolamentari, ovvero dalla stessa Autorità Giudiziaria o Amministrativa. Nel qual caso, l’Impresa dovrà tempestivamente avvisare per iscritto FSSU prima di tale divulgazione o, qualora non sia possibile, immediatamente dopo e comunicare le modalità con cui avrà luogo la consegna delle informazioni, in modo da limitarne il più possibile la diffusione, nonché da permettere a FSSU di adottare le misure protettive o i rimedi che ritenga adeguati, qualora ciò sia consentito dalla normativa applicabile.

4.4 Resta inteso che qualora uno o più elementi delle Informazioni Confidenziali diventino noti, il presente Atto continuerà a produrre i suoi effetti in relazione agli altri elementi non ancora noti.

**ARTICOLO 5 - TRATTAMENTO E DIVIETO DI DIVULGAZIONE**

5.1 L’Impresa si impegna a:

1. trattare l’Informazione Confidenziale esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività inerenti la Procedura;
2. non usare l’Informazione in modo da arrecare danno a FSSU e/o alle Società Collegate o Controllate e/o alle altre Società del Gruppo FS Italiane;
3. avere un comportamento ispirato ai principi della buona fede e correttezza professionale che sia in linea con le *best practice* del settore, nonché alla massima riservatezza nel trattamento di tutte le Informazioni Confidenziali scambiate ed acquisite nell’ambito delle attività della Procedura;
4. non rilasciare, usare, vendere, trascrivere, trasferire, pubblicare, divulgare, copiare, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità o supporto, tramite mezzi meccanici od a mano, esibire, riprodurre, non fare ricorso al *reverse engineering*, decompilare o scomporre o trattare l’Informazione Confidenziale in qualunque altro modo;
5. non rendere disponibile né divulgare l‘Informazione Confidenziale o parte di essa, in qualunque forma, a Terzi;
6. limitare la circolazione dell’Informazione Confidenziale unicamente alle Persone Collegate che: (i) sia necessario mettere a conoscenza dell’Informazione Confidenziale ai fini ed in connessione con la Procedura; (ii) siano state informate dall’Impresa della natura confidenziale dell’Informazione; e – per quanto riguarda collaboratori, consulenti e qualsiasi altro soggetto legato all’Impresa nonché alle società del Gruppo dell’Impresa da qualsiasi rapporto di tipo professionale, anche occasionale - (iii) aderiscano, insieme all’Impresa, ai termini del presente Atto o ad atti analoghi, che in ogni caso debbono garantire nei confronti di FSSU un livello di tutela non inferiore a quella garantita dal presente Atto;
7. adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie a proteggere l’Informazione Confidenziale sulla base della natura e del tipo di informazione trattata e/o ricevuta e ad assicurare che non venga compromesso il loro carattere di riservatezza, nonché ad adottare i medesimi standard professionali applicati alle proprie informazioni riservate.

5.2 Ove la rivelazione di qualsiasi aspetto dell’Informazione Confidenziale possa produrre pregiudizi e danni che potrebbero non essere risarcibili adeguatamente, FSSU è in facoltà di attivare tutte le iniziative ed azioni di natura legale e giurisdizionale, anche di natura cautelare, dirette ad inibire ed impedire l'uso o la divulgazione non autorizzati dell’Informazione Confidenziale. L’Impresa si obbliga a mantenere indenne e manlevata FSSU e le altre Società del Gruppo FS dalle spese sostenute per l’attivazione delle suddette iniziative, fermo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.

**ARTICOLO 6 - Proprietà intellettuale e restituzione o DISTRUZIONE**

6.1 L’Impresa prende atto che l’Informazione Confidenziale rimarrà di proprietà esclusiva di FSSU, ivi inclusi tutti i relativi diritti in materia di marchi, brevetti, diritti di autore e segreti industriali. Pertanto, nessuna disposizione del presente Atto potrà essere interpretata in modo da attribuire all’Impresa, esplicitamente od implicitamente, un diritto di proprietà intellettuale o concessione di licenza o qualsivoglia altro diritto sull’Informazione Confidenziale comunicata da FSSU.

6.2 L’informazione Confidenziale, comunicata su qualsiasi supporto all’Impresa, deve essere restituita o distrutta entro 10 (dieci) giorni dietro richiesta scritta di FSSU, fermo restando l’obbligo di mantenere la riservatezza sul relativo contenuto.

**ARTICOLO 7 - DURATA E LIMITAZIONI**

7.1 Gli obblighi di confidenzialità e di riservatezza concernenti le Informazioni Confidenziali rimarranno in vigore fino alla prima data tra (i) la data in cui le Informazioni Confidenziali diverranno di dominio pubblico e (ii) la scadenza del 10° (decimo) anno successivo alla data odierna a che le Informazioni Confidenziali diverranno di dominio pubblico.

**ARTICOLO 8 – DIVIETO DI CESSIONE**

8.1. Il presente Atto non può, in alcun caso, formare oggetto di cessione a qualsiasi titolo.

**ARTICOLO 9 - CLAUSOLA DI INTEGRITA’**

9.1 FSSUgestisce i rapporti e gli affari, riferendosi ai principi contenuti nel proprio Codice Etico, nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo *ex* D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. di FS (“Modello 231”) e nella Policy Anticorruzione del Gruppo FS Italiane.

9.2 L’Impresa dichiara e garantisce:

* 1. di aver preso visione del Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (“Codice Etico”), pubblicato all’indirizzo internet <http://www.fsitaliane.it>, sezione “Il Gruppo FS”, sottosezione “Governance”, sottosezione “Codice Etico”, che può essere scaricato e stampato *on-line* o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, che è parte integrante del Modello 231, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità;
	2. di aver preso visione del Modello 231, disponibile all’indirizzo internet <http://www.fssistemiurbani.it>, sezione “Governance”, che può essere scaricato e stampato *on-line* o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità;
	3. di aver preso visione della Policy Anticorruzione del Gruppo FS Italiane, disponibile all’indirizzo internet <http://www.fsitaliane.it>, sezione “Il Gruppo FS”, sottosezione “Etica, compliance e integrità”, che può essere scaricato e stampato *on-line* o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità.

9.3 L’Impresa dichiara di prendere atto degli impegni assunti da FSSU nei documenti sopra citati e di impegnarsi al rispetto dei principi e delle previsioni ivi contenuti nonché di fare in modo che i propri subappaltatori, subfornitori, terze parti e tutta la sua catena di fornitura si riferiscano, nello svolgimento della propria attività e nella gestione dei rapporti con i terzi, a principi equivalenti a quelli adottati da FSSU.

9.4 La violazione da parte dell’Impresa di uno qualsiasi dei principi e delle previsioni contenuti nel Codice Etico di FS e/o nel Modello 231 e/o nella Policy Anticorruzione del Gruppo FS Italiane, nonché il mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo configurano un’ipotesi di risoluzione di diritto del presente Atto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del codice civile.

9.5 L’Impresa prende atto che le segnalazioni rilevanti ai sensi e per gli effetti del Modello 231, ivi incluso il Codice Etico, e ai fini anticorruzione, possono essere effettuate tramite:

* posta ordinaria all’indirizzo FS Sistemi Urbani S.p.A., Segreteria Tecnica Comitato Etico presso la struttura Internal Audit di FSSU - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma ovvero Segreteria Tecnica Organismo di Vigilanza presso la struttura Internal Audit di FS Sistemi Urbani S.p.A. - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma;
* posta elettronica all’indirizzo comitatoetico@fssistemiurbani.it per il Comitato Etico ovvero organismodivigilanza@fssistemiurbani.it per l’Organismo di Vigilanza;
* mediante dichiarazione rilasciata dal segnalante, in apposita audizione, al Comitato Etico/all’Organismo di Vigilanza di FS Sistemi Urbani S.p.A., riportata a verbale e sottoscritta dal segnalante.

**ARTICOLO 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, acquisiti nell’ambito e per le finalità connesse al presente Atto, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i).

In particolare, le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto dei principi stabiliti dal GDPR ed in particolare di necessità, minimizzazione e limitazione, nonché a garantirne l’integrità e la riservatezza.

Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i), ad essa ascrivibili.

Nell’ambito delle attività connesse al presente Atto, le Parti prendono atto e concordano che tratteranno i dati personali relativi a qualsiasi persona fisica che agisca per loro conto (dipendenti e/o Terze Parti delle Società) in conformità con la relativa informativa sul trattamento dei dati personali resa disponibile attraverso i rispettivi canali aziendali. Dichiarano, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o Terze Parti ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.

Qualora, ai fini del presente Atto, si rendesse indispensabile trattare dati personali, ulteriori rispetto quelli dei reciproci legali rappresentanti e/o delle persone di contatto e gli stessi non potessero essere acquisiti in forma anonima, le Parti valuteranno le modalità più opportune di trattamento (ove del caso, mediante la preventiva sottoscrizione di appositi Accordi di Data Protection).

Ai fini del presente Atto, le Parti tratteranno dati personali in maniera autonoma e si configurano, pertanto, come Titolari autonomi dei trattamenti effettuati, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento UE 2016/679 sia nei confronti dell’altro Titolare che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell’ambito delle proprie organizzazioni, la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ai fini della corretta gestione del trattamento.

In particolare, le Parti si impegnano:

* ad una verifica puntuale di conformità del trattamento effettuato ai fini del presente Atto rispetto alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali;
* alla cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l’esercizio dei diritti degli interessati previsti dall’articolo 12 e ss. del Regolamento Ue 2016/679 ovvero di richieste delle Autorità di Controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell’altra parte;
* ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali da esse trattati per le finalità connesse al presente Atto, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
* ad informarsi reciprocamente rispetto ad ogni potenziale violazione di dati personali (data breach) che possa in qualsiasi modo interessare l’altra Parte, procedendo senza ritardo alla notifica della violazione di dati personali all’Autorità di Controllo, nei casi in cui tale notifica sia dovuta dal Titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 33 del Regolamento UE 2016/679.

**ARTICOLO 11 - Legge applicabile e Foro competente**

11.1 L’Atto è regolato dalla legge italiana.

11.2 Per ogni controversia relativa all’interpretazione o all’esecuzione dell’Atto, o comunque ad esso connessa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

**ARTICOLO 12 - Comunicazioni ed elezione di domicilio**

L’Impresa comunica di voler ricevere eventuali comunicazioni relative al presente Atto tramite posta elettronica, P.E.C., lettera raccomandata A/R, fax o qualsiasi altro mezzo idoneo a dare la prova dell’avvenuta ricezione presso i seguenti recapiti, che valgono anche quale elezione di domicilio ai fini del presente Atto:

 Indirizzo: [●]

P.E.C.: [●]

Fax: [●]

E-Mail: [●]

[Luogo e data]

[●]

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[Sottoscrizione del legale rappresentante o di un soggetto munito di idonei poteri per impegnare l’Impresa ai fini della sottoscrizione del presente Atto]